



Alle aziende sottoposte al
Contratto collettivo di lavoro

Lamone, marzo 2020

Decreto di forza obbligatoria del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio

Gentili Signore,
Egregi Signori,

il decreto di forza obbligatoria del nuovo contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio (CCL) è stato pubblicato il 13 dicembre 2019 sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Abbiamo il piacere di sottoporvi in sintesi, le novità più importanti ed interessanti:

Campo d'applicazione

Il campo d'applicazione definisce chi è assoggettato al CCL.

L'art. 2 e l'art. 3 stabiliscono che sottostanno al CCL tutte i negozi che si occupano di vendita merce anche solo occasionalmente o sporadicamente e tutto il personale di vendita da loro impiegato.

Sono escluse dal campo di applicazione le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.

Gli apprendisti non sottostanno al CCL.

Salari minimi (Art. 25 cpv. 1 CCL)

Sono previsti i seguenti salari minimi

	Salario mensile	Salario annuale (13 mensilità)	Salario orario comprensivo di 13.ma	Salario orario senza indennità
Venditore non qualificato	3'200	41'600	19.00	17.54
Assistente del commercio al dettaglio	3'400	44'200	20.20	18.64
Impiegato del commercio al dettaglio	3'600	46'800	21.40	19.75

Giorni Festivi

La percentuale da applicare al personale retribuito con paga oraria quale indennità festivi corrisponde al 3.6 %, che corrisponde ai 9 giorni festivi parificati alla domenica.

Vacanze

Le percentuali da applicare al personale retribuito con paga oraria sono le seguenti:

- 4 settimane 8.33 %
- 5 settimane 10.64 %

Tredicesima mensilità

Il riconoscimento della 13.ma mensilità è obbligatorio. Di regola la stessa va versata a fine anno.

La percentuale da applicare al personale retribuito con paga oraria quale indennità 13.ma mensilità corrisponde all' 8.33 %.

Calcolazione salario

Vi ricordiamo inoltre che il calcolo per determinare il salario lordo deve essere applicato in modo cumulativo nel seguente modo:

	Esempio 1	Esempio 2
Salario base orario	fr. 17.54	fr. 17.54
+ 8.33 % 13.ma mensilità	<u>fr. 1.46</u>	<u>fr. 1.46</u>
	fr. 19.00	fr. 19.00
+ 3.6% festivi	<u>fr. 0.69</u>	<u>fr. 0.69</u>
	fr. 19.69	fr. 19.69
+ 8.33 % vacanze (aventi diritto 4 sett/anno) rispettivamente	fr. 1.64	
+ 10.64 % vacanze (aventi diritto 5 sett/anno)	_____	<u>fr. 2.10</u>
Salario orario lordo	fr. 21.33	fr. 21.79

Durata del lavoro

La durata del lavoro annuale è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali e 182 ore mensili.

Diritto allo stipendio in caso di malattia

Il datore di lavoro assicura contro un'eventuale perdita di salario in caso di malattia tutti i dipendenti, indipendentemente dal grado di occupazione.

I premi dell'assicurazione stipulata, indipendentemente dal periodo di carenza scelto dal datore di lavoro, vengono equamente ripartiti tra datore di lavoro e dipendente (almeno il 50 % del premio a carico del datore di lavoro).

Richiesta esemplari CCL

Per ordinare il numero di copie in base all'organico dei vostri dipendenti, vi invitiamo a voler compilare la cedola in calce e volerla ritornare, tramite mail a info@cpcdiverse-ti.ch, a stretto giro posta alla segreteria della CPC o direttamente al numero di fax 091 966 60 85.

A disposizione per ulteriori informazioni, distintamente salutiamo.

Il Presidente:
Rinaldo Gobbi

Il Segretario:
Petra Capelli

✂

COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE COMMERCIO AL DETTAGLIO

La sottoscritta azienda :	
con sede a :	
richiede nr. :	copie del CCL commercio al dettaglio, edizione 2020